

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-566 del 06/02/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini DI GUALTIERI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-575 del 06/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.25534/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini" – Gualtieri.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.21472 del 05/10/2018, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata all'interno del procedimento unico di cui alla conferenza dei servizi indetta dal SUAP Bassa Reggiana ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990, presentata dalla Ditta "**A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini**" avente sede legale in Comune di **Roma – Via Nizza n.53** – Provincia di Roma, concernente l'impianto per l'attività di Allevamento Zootecnico e annessi laboratorio e uffici, ubicato in Comune di **Gualtieri – Via d'Este n.6 loc. Santa Vittoria** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/130476 del 22/08/2019

Viste le successive integrazioni pervenute in data 18/11/2019 acquisite con PG/176885, e in data 29/01/2020 con PG/2020/14538 relative agli impianti di trattamento, specifiche tecniche e tipologia di reflui prodotti nell'insediamento e oggetto di scarico;

Viste le integrazioni pervenute in data 22/01/2020 acquisite con PG/2020/9807, in merito all'impatto acustico;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 trattandosi pertanto di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere del Comune di Gualtieri del 04/01/2020 al PG/4066 in merito alla conformità urbanistica;
- il nulla-osta del Comune di Gualtieri con atto del 08/01/2020 acquisito al PG/2239 del 09/01/2020, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiali ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/177046 del 18/11/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 al *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della medesima DGR n.1053/2003 ove, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini**" ubicato nel Comune di **Gualtieri – Via d'Este n.6 loc. Santa Vittoria** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) di assimilare le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio locali e attrezzature del laboratorio e le acque reflue provenienti dalla condensa della cella frigo della Ditta "A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini" alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e del D.Lgs.152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

3) che la presente sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata allo Sportello Unico delle Attività produttive Bassa Reggiana in data 27/12/2012 e successiva comunicazione della Provincia n.prot.31835/18/2013 del 3/06/2013;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Allegato 3 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;

Allegato 4 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Allegato 5 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta svolge presso la sede di via d'Este n.6 loc. Santa Vittoria in comune di Gualtieri, l'attività di allevamento zootecnico.

È presente presso l'insediamento anche un centro di fecondazione artificiale (F.A.) con laboratorio. Tale attività consiste nel prelievo e analisi del seme dei verri da riproduzione, per poi destinarlo alla distribuzione.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del laboratorio e acque reflue di condensa della cella frigo, inclusive dei reflui domestici dei servizi igienici annessi al laboratorio.

Prima dello scarico in corpo idrico superficiale tali acque sono trattate da un degrassatore (volume 300 litri), fossa Imhoff (volume fase liquida 500 litri, volume sedimento 250 litri) e filtro batterico anaerobico (volume 2680 litri) nonché da pozzetto di disinfezione (volume 200 litri). Lo scarico è di consistenza inferiore a 50 ae, dimensionato per una capacità massima pari a 2 a.e. ed è identificato con sigla "S1" in planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

Le reti fognarie degli altri scarichi presenti presso l'insediamento sono descritti nel successivo Allegato 2.

I reflui zootecnici provenienti dall'allevamento, sono raccolti da una rete fognaria dedicata che attraverso un pompaggio conferisce i reflui zootecnici ad una vasca fuori terra di stoccaggio ubicata sul lato nord-ovest dell'insediamento. Tali reflui zootecnici vengono gestiti ai sensi del Regolamento RER n°03/2017, mediante la procedura di Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (si veda Allegato 4).

Il reparto di isolamento ha una propria vasca di stoccaggio posta sotto al pavimento grigliato. Tale vasca è isolata dalla rete di raccolta e contenitori di stoccaggio dedicate agli effluenti zootecnici dei restanti locali di allevamento. I reflui raccolti nella vasca a servizio del reparto di isolamento sono prelevate e gestite come rifiuti.

Il recapito finale è in fosso interpodereale adiacente il fosso stradale.

Le planimetrie di riferimento sono le tavole P01, P02, P03 allegate alla documentazione integrativa di cui al PG 176885 del 18/11/2019.

Prescrizioni

1. Ciascuna tipologia di reflui industriali (acque reflue di lavaggio del laboratorio e le acque reflue di condensa della cella frigo), assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/03, prima di ogni trattamento, devono essere rispettivamente conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 di detto paragrafo 5 della Delibera.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico di ciascuna tipologia di reflui industriali assimilati al domestico (acque reflue di lavaggio del laboratorio e le acque reflue di condensa della cella frigo) che dimostri, prima di ogni trattamento depurativo, il rispetto, di quanto previsto alla tabella 1 del medesimo paragrafo 5 della DGR 1053/2003.
3. Per i primi due anni di validità del presente atto, la ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo semestrale, rispettivamente, dei reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.

4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
5. L'impianto di trattamento deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali previste dalla Normativa DIN 1999e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
1. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
2. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
3. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti dell'impianto di trattamento delle acque oggetto della presente autorizzazione allo scarico.
4. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo agli impianti di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
6. Le zone di raccolta rifiuti dovranno essere pavimentate e coperte. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento.
7. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo a valle dell'impianto di depurazione, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
8. Le reti fognarie delle acque reflue industriali, delle bianche/domestiche e dei reflui zootecnici devono essere mantenute completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di imbrattamento o di promiscuità tra le diverse reti fognarie.
9. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
10. Il titolare dello scarico dovrà garantire il deflusso delle acque reflue nel punto di scarico del corpo idrico recettore.
11. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere gestiti in conformità alle norme in materia di rifiuti.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in corpo idrico superficiale di:

- Acque domestiche provenienti dai bagni – cucina e spogliatoi dell'abitazione, foresteria, uffici e locali di servizio dello stabile definito "zona magronaggio".
- Acque meteoriche provenienti dalla coperture dei fabbricati e dalle aree cortilive.

Le acque bianche delle coperture sono escluse dalle disposizioni della DGR 286/2005. Tali acque sono in parte condottate nel punto di scarico S2 ed in parte fuoriescono dal piede delle colonne verticali delle grondaie.

In dettaglio:

- per la zona abitazione-foresteria l'impianto di depurazione consiste in: degrassatore (per 8/10 abitanti equivalenti a servizio delle cucine al primo piano e piano terra), fossa imhoff (volume fase liquida 2100 litri, volume sedimento 950 litri) e filtro anaerobico (volume 5700 litri).
- Lo scarico dei servizi degli uffici e degli spogliatoi è condottato alla fossa imhoff che è al servizio anche dell'abitazione-foresteria;
- le acque reflue domestiche dei servizi presenti nello stabile "zona magronaggio" sono trattate fossa imhoff (volume fase liquida 500 litri, volume sedimento 180 litri) e filtro anaerobico (volume 139 litri).

Gli impianti per il trattamento delle acque reflue domestiche sono conformi ai requisiti richiesti dalla DGR 1053/03, non prevedendosi, in base alla medesima, altri requisiti (rispetto ai limiti allo scarico). Dopo il trattamento i reflui domestici sono condottati per il loro allontanamento e recapito finale, nella rete delle acque bianche esistente recapitando nel punto S2.

Il recapito finale è in fosso interpodereale adiacente il fosso stradale.

Le planimetrie di riferimento sono le tavole P01, P02, P03 allegate alla documentazione integrativa di cui al PG 176885 del 18/11/2019.

Prescrizioni:

1. L'impianto di trattamento deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali previste dalla Normativa DIN 1999 e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere disponibile presso l'azienda da esibirsi agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio

- Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti dell'impianto di trattamento delle acque oggetto della presente autorizzazione allo scarico.
 5. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
 6. Le reti fognarie acque reflue industriali, bianche/domestiche e reflui zootecnici devono essere completamente separate.
 7. Le banchine e pertinenze dei capannoni di allevamento devono essere periodicamente pulite e mantenute in modo da evitare eventuali fenomeni di imbrattamento.
 8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
 9. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
 10. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere gestiti in conformità alle norme in materia di rifiuti.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**A.N.A.S. Associazione Nazionale Allevatori Suini**" è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di suini (accrescimento ed in grasso) e annessi laboratorio e uffici** negli impianti ubicati in Comune di **Gualtieri – Via d'Este n.6 loc. Santa Vittoria** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività (**attività 4.37**) – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	EMISSIONI DIFFUSE DA STABULAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
E2A÷E2N	VENTOLE RICAMBIO ARIA	4700	1,8	Variabile	----	-----	
E3	EMISSIONI DIFFUSE DA STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
E4	EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO AGRONOMICO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
EC1-EC2	CALDAIE A GAS METANO DA 150 KW CAD. PER RISCALDAMENTO RICOVERO LATTONZOLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
EC3÷EC26	CALDAIE A GAS METANO DA 70 KW CAD. PER RISCALDAMENTO RICOVERO SUINI ALL'INGRASSO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
EG1	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 65,6 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 4 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

I reflui zootecnici provenienti dall'allevamento, sono raccolti da una rete fognaria dedicata che attraverso un pompaggio conferisce i reflui zootecnici ad una vasca fuori terra di stoccaggio ubicata sul lato nord-ovest dell'insediamento. Tali reflui zootecnici vengono gestiti ai sensi del Regolamento RER n°03/2017, mediante la procedura di Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (si veda Allegato 4).

Il reparto di isolamento ha una propria vasca di stoccaggio posta sotto al pavimento grigliato. Tale vasca è isolata dalla rete di raccolta e contenitori di stoccaggio dedicate agli effluenti zootecnici dei restanti locali di allevamento. I reflui raccolti nella vasca a servizio del reparto di isolamento sono prelevate e gestite come rifiuti.

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento, tenuto conto della quota parte ceduta a terzi.
- l'allevamento non dispone di terreni in disponibilità per la distribuzione degli effluenti in quanto la totalità dei reflui zootecnici prodotti sono ceduti a terzi per successivo utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017.

Prescrizioni

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al DPR 59/2013.
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.
6. Le banchine e pertinenze dei capannoni di allevamento devono essere periodicamente pulite e mantenute in modo da evitare eventuali fenomeni di imbrattamento.

Allegato 5 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Da dichiarazione allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che lo stabilimento rispetta:

- i limiti assoluti di zona vigenti nelle aree interessate;
- i limiti differenziali di immissione nei confronti dei potenziali ricettori;

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.